



## Consiglio Federale

*Delibera N. 019/2010/D del 05/06/2010*

**Modifica articoli 4, 5, 6/D, 12 e 13**

### Regolamento Organico

Inviata a Compagnie e Comitati Regionali

Il Consiglio Federale,

nella riunione del 5 giugno 2010, ha modificato gli articoli 4, 5, 6/D, 12 e 13 del Regolamento Organico, il cui testo è il seguente:

#### REGOLAMENTO ORGANICO

...(omissis)...

##### **Art. 4 - Riaffiliazione**

Le Compagnie dovranno comunicare la loro riaffiliazione alla FIARC entro il 15 novembre di ogni anno.

Dopo tale data dovrà essere corrisposta un'indennità di mora fissata annualmente dal Consiglio Federale.

##### **Art. 5 - Quote Federali annuali**

Il Consiglio Federale, in base al Bilancio di Gestione, fisserà annualmente le quote di affiliazione per le Compagnie e per i singoli arcieri.

Le quote di affiliazione per le Compagnie sono così differenziate:

1. **Tipo A:** Compagnie formate da 5 a 9 soci.
2. **Tipo B:** Compagnie formate da 10 o più soci che hanno organizzato almeno una gara di Campionato Regionale nell'anno federale precedente l'anno di iscrizione.



3. **Tipo C:** Compagnie formate da 10 o più soci.
4. **Tipo D: Compagnie che non rispettano il requisito previsto all'articolo 6, lettera d), punto 7 (numero minimo di capisquadra tesserati).**

Tutte le regioni italiane nelle quali non è presente alcuna Compagnia FIARC, potranno usufruire di uno sconto del 50% su tutte le quote federali, sia di Compagnia che individuali, per la durata di tre anni a partire dall'anno di iscrizione della prima Compagnia.

Una volta raggiunti i requisiti, la Regione potrà fare richiesta per la costituzione di un Comitato Regionale, che sarà valutata dal Consiglio Federale. Fino a quel momento le Compagnie faranno riferimento alla Segreteria Generale.

## **Art. 6 - Modalità di affiliazione alla Federazione**

...(omissis)...

### **d) Doveri delle Compagnie**

Le Compagnie si impegnano, per sé e per i propri Soci, all'osservanza dello Statuto Federale, del presente Regolamento Organico e degli altri Regolamenti Federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dagli Organi Federali.

In particolare le Compagnie sono tenute a:

1. Garantire che tutti i propri Soci vengano informati sui Regolamenti Federali e sul corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento delle manifestazioni arcieristiche.
2. Contribuire alla divulgazione del tiro con l'arco secondo le indicazioni emanate dalla FIARC.
3. Organizzare e gestire corsi di tiro con l'arco esclusivamente tramite Istruttori Federali.
4. Organizzare gare di Calendario Federale esclusivamente se si ha tra i propri iscritti almeno un Capocaccia iscritto all'Albo Federale.



5. Inviare alla Segreteria Generale una copia dello Statuto della Compagnia qualora vi siano state effettuate modifiche in seguito ad Assemblea Straordinaria. L'adempimento deve essere effettuato entro 15 giorni dalla modifica.
6. Inviare alla Segreteria Generale qualsiasi variazione del Presidente e del Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla modifica.
7. Avere un Caposquadra ogni 15 iscritti, arrotondati per eccesso. Le Compagnie di nuova costituzione hanno due anni federali dalla data di prima iscrizione per regolarizzare la propria posizione, rispetto alla normativa. Le compagnie non in regola con il presente requisito sono tenute al pagamento di una quota di affiliazione differenziata rispetto a quella delle altre compagnie.
8. Assicurare ai propri soci la necessaria assistenza tecnica, morale e medico sportiva incentivandone la partecipazione, nei limiti delle proprie e delle loro possibilità, alle attività federali di tiro con l'arco.
9. Conservare nei propri schedari le certificazioni mediche di ogni tesserato.
10. Accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, deliberazione e disposizione dei competenti Organi Federali e, secondo quanto disposto dall'Art. 10 dello Statuto Federale, astenersi dal promuovere l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranei alla FIARC. In particolare le Compagnie ed i loro Dirigenti non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche e censure contro gli Organi Federali che risultino lesivi dell'onore e del prestigio degli Organi Federali stessi e della Federazione.
11. Presentare i loro reclami e ricorsi solamente nei casi e nei termini previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali.
12. Mettere a disposizione della Federazione i tesserati che fossero necessari per la preparazione e l'effettuazione di gare di interesse nazionale o internazionale in Italia o all'Estero.
13. Notificare ai propri soci, eventualmente colpiti da provvedimenti disciplinari, le sanzioni adottate a loro carico, e farle osservare.
14. Segnalare alle autorità di P.S. ed a quante altre preposte, la data e l'ora di effettivo svolgimento delle manifestazioni organizzate dalle Compagnie stesse.
15. Assumersi la responsabilità delle espressioni verbali o scritte e degli atti compiuti dai loro Dirigenti e tesserati, quando tali espressioni o atti si siano pubblicamente manifestati a nome della Società.

...(omissis)...



## Art. 12 – Tesseramento

1. Per poter svolgere le attività federali gli arcieri devono essere muniti della tessera federale e del Fiarc Pass valido per l'anno in corso rilasciata su richiesta di una Compagnia secondo le modalità di cui all'Art. 6. Il primo tesseramento è a carattere promozionale, ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso e dà diritto a quanto previsto all'articolo 14, ad esclusione di quanto previsto alle lettere c) e d).
2. Con il possesso della tessera federale l'arciere si impegna a rispettare lo Statuto Federale, i Regolamenti Federali, lo Statuto ed i Regolamenti della Compagnia di appartenenza e le norme che li integrano.
3. Dopo il 15 novembre di ogni anno non saranno accettate domande di rinnovo di tesseramento se non accompagnate dall'indennità di mora fissata annualmente dal Consiglio Federale.
4. Gli arcieri che si riaffiliano alla Fiarc dopo un periodo di inattività non superiore ai tre anni, possono entrare in possesso del Fiarc Pass di colore rosso recuperando il vecchio numero di tessera. Qualora avessero ottenuto in precedenza eventuali abilitazioni (Istruttore, Caposquadra e Capocaccia), potranno richiedere l'iscrizione ai rispettivi albi secondo le modalità stabilite nei Regolamenti di settore.
5. Il primo tesseramento ha luogo con l'emissione della Tessera federale e del Fiarc Pass di colore verde con scadenza il 31 dicembre. L'arciere con il Fiarc Pass verde può partecipare alle gare regionali secondo le modalità stabilite dal Regolamento Tecnico.
6. Si può essere membri di più Compagnie affiliate alla FIARC ma il tesseramento federale deve essere sottoscritto per una sola Compagnia.
7. Il Consiglio Federale, in base al Bilancio di Gestione, fisserà annualmente le quote di affiliazione, che possono essere differenziate per Classi d'età, e l'importo del primo tesseramento promozionale.
8. In caso di distruzione, deterioramento o smarrimento della tessera personale, la Compagnia potrà richiedere il rilascio di un duplicato alla Segreteria Generale.



## Art. 13 - Doveri degli Arcieri

Col tesseramento alla FIARC, i tesserati assumono gli obblighi previsti dallo Statuto Federale, dal presente Regolamento Organico e dagli altri atti e provvedimenti legittimamente deliberati, divulgati ed eseguiti dai competenti organi federali.

In particolare, i tesserati assumono l'obbligo di:

- a. rispettare pienamente gli Organi e i Dirigenti Federali, i Capicaccia e le loro decisioni, le Compagnie affiliate, i loro Dirigenti e gli altri tesserati, nonché il pubblico presente alle manifestazioni sportive;
- b. accettare disciplinatamente ogni decisione, delibera o disposizione assunta dai competenti Organi Federali, astenendosi, secondo quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto Federale, da qualsiasi pubblica forma di protesta o dal provocare l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranei alla Federazione. Essi non possono avvalersi della stampa o dei mezzi di informazione pubblica per muovere critiche o censure che siano lesive dell'onore e del prestigio degli Organi Federali, delle persone che li rappresentano e compongono, dei Capicaccia e di ogni titolare di incarico o ruolo federale, per l'attività svolta in quanto tali;
- c. accettare ed eseguire prontamente e correttamente tutte le disposizioni impartite dai Capicaccia in funzione durante le manifestazioni sportive. Gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati nei casi, nei modi e nei termini previsti dai Regolamenti Federali e, comunque, sempre in forma disciplinata e corretta;
- d. collaborare all'attività istituzionale della Federazione, astenendosi da ogni iniziativa che, direttamente o indirettamente, sia volta a pregiudicare od ostacolare l'attività federale, anche favorendo iniziative o comportamenti di terzi chiaramente in contrasto con gli obiettivi federali.

I tesserati che siano eletti o nominati ad incarichi federali o a ruoli previsti dallo Statuto o dai Regolamenti Federali e che li portino a rappresentare, in modo diretto o indiretto, per singoli atti o in modo più organico, la FIARC e la sua immagine pubblica nei confronti dei terzi, compresi i Capicaccia e gli Istruttori, devono tempestivamente rassegnare le dimissioni da – e, comunque, abbandonare gli – incarichi dirigenziali ricoperti in altre federazioni e realtà associative o enti giuridici che svolgano attività arcieristica, o collegata al mondo arcieristico, in contrasto o in manifesta concorrenza con la FIARC. In caso di dubbio, il tesserato deve senza indugio sottoporre la propria situazione, anche preventivamente, al Consiglio Federale che dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta del tesserato o dal successivo termine fissato dal Consiglio Federale per integrare le informazioni fornite per l'assunzione della relativa decisione.



La violazione dei doveri di cui al presente articolo e, in relazione alle incompatibilità di cui al comma precedente, l'omesso abbandono delle cariche incompatibili, la non tempestiva e adeguata informativa al Consiglio Federale, la non pronta ottemperanza alle legittime determinazioni del Consiglio Federale medesimo, costituiscono comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare e sanzionabili, se del caso, anche quali violazioni dei principi di lealtà sportiva.

...(omissis)...

Milano, 03/07/2010

Il Presidente  
Mauro Mandò